

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VECELLIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 1967

Proroga del termine per la presentazione delle domande di contributo per danni alluvionali

ONOREVOLI SENATORI. — Il comma secondo dell'articolo 4 della legge 21 luglio 1960, n. 739, che con le successive modifiche contempla dei contributi per ripristino di danni alluvionali, fissa in 90 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto di delimitazione delle zone danneggiate, il termine di presentazione delle domande.

A seguito delle alluvioni del novembre 1966 la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle zone danneggiate della provincia di Belluno avvenne in data 29 marzo 1967 al n. 79 e pertanto il termine sopraddetto veniva a scadere il 27 giugno scorso.

Sta di fatto che nel termine fissato venne in effetto presentata la maggior parte delle domande, ma un certo numero, specialmente da parte di danneggiati che si trovavano per ragioni di lavoro all'estero, o erano impegnati in altre zone nelle normali attività stagionali, sono state presentate in ritardo.

Tenuto conto delle particolari situazioni di gravità verificatesi in tutto il territorio dell'Alto Veneto, sembra giusto proporre una adeguata proroga, spostando il termine di presentazione delle domande di contributo a trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge per consentire a tutti gli aventi diritto di beneficiare delle provvidenze previste dalla legge sopra richiamata.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il termine di presentazione delle domande di contributo per i danni dipendenti dalle alluvioni del novembre 1966 a sensi della legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modifiche, già fissato alla data 27 giugno 1967, viene prorogato a trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Le domande già presentate e non accolte per scaduti termini, saranno ammesse d'ufficio senza alcun gravame.